

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XVIII N. 3

XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO CEE:

- COM (91) 409: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che reca modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (91/C337/03); Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (91/C337/04);
- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (91/C337/05);
- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per tre periodi annuali, dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano (91/C337/06);
- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di premio per le vacche lattifere (91/C337/07);
- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (91/C337/08).

Approvato il 22 gennaio 1992

La XIII Commissione,

considerato che all'interno della Comunità sono presenti paesi sia fortemente eccedentari che fortemente deficitari di latte bovino e di prodotti lattiero-caseari rispetto ai consumi finali;

considerata l'esigenza per i paesi deficitari di mantenere almeno un adeguato livello di autoapprovvigionamento interno e comunque tale da soddisfare la domanda di prodotti tipici e DOC;

considerata l'esigenza di mantenere, per questi paesi, una attività zootecnica anche nelle zone di montagna e nelle aree economicamente meno dinamiche, così come definite dai PIM;

considerato che, per l'Italia, l'altissimo numero sia delle strutture di produzione agricola che degli impianti di trasformazione lattiero-casearia ha imposto l'adozione di formule organizzative associate per la gestione della quantità per la riscossione del superprelievo;

considerato che la permanenza di tali situazioni strutturali consiglia di continuare l'esperienza anche negli anni futuri;

sottolinea con forza la necessità che nelle sedi competenti siano apportate le seguenti modifiche al testo della proposta di regolamento CEE 91/C337/04 presentato dalla Commissione CEE:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, dopo il secondo capoverso, sia inserito il seguente:

« Nell'ipotesi di associazioni di produttori e loro unioni, considerate produttori ai sensi del successivo articolo 7, le medesime riscuotono il prelievo dai produttori associati che hanno contribuito al superamento »;

2) all'articolo 3, dopo le parole: « quantitativi globali », siano aggiunte le seguenti: « da determinarsi con esclusione dei quantitativi ottenuti dai produttori con aziende situate nei territori montani delle aree mediterranee e nelle aree geografiche di applicazione dei PIM »;

3) all'articolo 3, paragrafo 2, alla voce: « ITALIA » le cifre: « 8.136,230 » e « 703,513 » siano sostituite con le seguenti: « 8.224,210 » e: 710,691 »;

4) all'articolo 3, paragrafo 3, alla voce « ITALIA » le cifre « 8.048,250 » e « 696,334 » siano sostituite con le seguenti: « 8.224,210 » e: « 710,691 »;

5) all'articolo 7, lettera c), al secondo capoverso, siano soppresse le parole: « del decimo periodo di applicazione ».

Quanto alla proposta di regolamento 91/C337/06, che fissa per tre periodi annuali il prezzo indicativo del latte ed i prezzi di intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano,

considerato che i prezzi indicativi e di intervento possono diminuire in funzione dell'abbassamento dei costi di produzione;

considerato che i costi di produzione potrebbero diminuire in funzione dell'abbassamento dei prezzi di mercato dei mangimi, derivanti dalla diminuzione del prezzo comunitario dei principi di base;

considerato che, tuttavia, non vi è garanzia alcuna che la diminuzione dei prezzi dei principi di base si traduca in effettiva diminuzione del prezzo dei mangimi;

considera indispensabile che l'articolo 2 sia sostituito con il seguente:

« Il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati ai livelli della campagna di commercializzazione 1991-1992, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti in funzione delle variazioni dei prezzi medi di mercato dei mangimi ».

Quanto alle rimanenti proposte di regolamento, la Commissione non ritiene di dover formulare osservazioni ai testi presentati dalla Commissione CEE.